



IL BULLISMO

- Il bullismo è un fenomeno di **carattere fisico o verbale** che consiste nel:
- minacciare, percuotere e prevaricare con forza l'altro.
- Definizione secondo la direttiva **ministeriale 16/2007** (Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

Si distingue in

Bullismo fisico

consistente in
comportamenti
violenti

Bullismo verbale

il cui scopo è quello
di denigrare la
vittima prescelta

Bullismo indiretto

Mira ad escludere il soggetto
interessato dal gruppo.

3 ELEMENTI CONNOTANO IL BULLISMO

- *l'intenzionalità della condotta,*
- *l'asimmetria di potere, nella logica del più forte*
- *l'abitudine delle condotte,* la ripetizione dei comportamenti aggressivi nel tempo

Definizione secondo la direttiva **ministeriale 16/2007** (Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

Definizione di cyberbullismo

- **“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”**

Legge 29 maggio 2017, n. 71 in materia di “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, infatti, nel 2° comma dell’art. 1

Nonché

- la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore
- il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”

PRESSIONE

- Per **pressione**, il legislatore parrebbe riferirsi alla **violenza privata**, ex art. 610 cod.pen.



AGGRESSIONE

- Per aggressione, si intende il reato di cui all'art. 581 cod. pen., le percosse.



MOLESTIA

- Per molestia, si intende il reato di cui all'articolo 660 cod. pen.



Può avvenire mediante

HARASSMENT:


Invio ripetuto di messaggi
dal contenuto offensivo
per ferire la persona e
crearle disagio psichico
ed emotivo

ESCLUSIONE:

Escludere intenzionalmente
un utente da un gruppo
costituito sui social
network con l'obiettivo di
farlo sentire emarginato


RICATTO

Per ricatto, si intende il delitto di estorsione, ex art. 629 cod. pen.



INGIURIA

- Per ingiuria, si rinvia alla formulazione contenuta, ex art. 594 cod. pen.



DIFFAMAZIONE

Per diffamazione, si intende il delitto di cui all'articolo 595 cod. pen



DENIGRAZIONE

Avviene per mezzo di pettegolezzi, dicerie, menzogne per danneggiare la reputazione altrui

Questa può essere fatta attraverso il **“Flamming”**

- Messaggi volgari on line
- Violenti
- Offensivi e provocatori
- Contenenti insulti atti a suscitare battaglie verbali sui social network o nei forum

FURTO DI IDENTITA'


- Per furto di identità, *rectius* sostituzione di persona, si intende il delitto di cui all'art. 494 cod. pen



IN FINE

- **Per alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni si rinvia a quanto riportato nell' articolo 167 del Codice sulla privacy, Decreto legislativo 196 del 2003**
- La condotta consiste nel “trattare illecitamente” dati personali.

CONSEGUENZE



- GLI ATTI DI BULLISMO E CYBERGBULLISMO INTEGRANO VIOLAZIONI DI NORME:
- COSTITUZIONE
- LEGGE 107/2017
- LEGGE N. 71 /2017
- CODICE CIVILE
- CODICE PENALE

Violazione dei principi fondamentali della Costituzione Italiana

- Articolo 2 – riconoscimento diritti inviolabili
- Articolo 3, comma 1 - uguaglianza formale,
- Articolo 3, comma 2 - uguaglianza sostanziale,
- Art. 15 - libertà e segretezza della corrispondenza
- Art. 28 – Responsabilità degli insegnanti e dello Stato

- Articolo 33, comma 1 libertà di insegnamento

- Articolo 34, comma 1 - libero accesso all'istruzione scolastica, comma 2, obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo, comma 3 - riconoscimento del diritto di studio.

COME TUTELARSI?

- Per attivare i rimedi previsti dalla **legge penale** (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie)
- È sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.).

IMPORTANTE

- Non tutte le fattispecie penali sopra evidenziate sono procedibili ex officio.
- Alcune di queste, specificatamente previste dal codice di rito, sono procedibili a querela di parte. (reati contro il patrimonio e la persona che implicino pena detentiva fino a 4 anni o pena pecuniaria): minaccia, non aggravata, falsificazione di conversazioni, sottrazione di corrispondenza ecc..
- Querela che, di regola, andrà presentata alle Autorità competenti nel termine di 3 mesi dalla notizia del
- `f a t t o c o s t i t u e n t e r e a t o ,`
- `(e x a r t i c o l o 1 2 4 c o d . p e n .)`

REATI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO SONO:

BULLISMO

- Percosse
- Lesioni Personali
- Ingiuria
- Diffamazione
- Violenza Privata
- Danneggiamento alle cose

- Minaccia
- Atti persecutori- Stalking
- Estorsione
- Molestia o disturbo alle persone
- Sostituzione di persona

**CYBER
BULLISMO**

Il processo penale può concludersi con

- - la condanna alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni;
- - ordine al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.

Il bullo minorenne e' imputabile?

- Va distinto il MINORE DI 14 ANNI
- da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI

Responsabilità penale degli insegnanti

- L'insegnante (di una Scuola Statale o Paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

- L'insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro, “quando omette o ritarda di denunciare
- all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni “ (art. 361 del c.p.).
- Tale responsabilità trova fondamento anche nell’articolo 29 della Costituzione italiana

Violazione della norme di diritto privato (illecito civile)


- **Il riferimento giuridico per l'illecito civile è l'art. 2043 C.C.:**
- “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Per chiedere il risarcimento danni:

- la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale Civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti.
- La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) **alla propria persona e/o alle proprie cose** e pertanto tale danno è risarcibile.

Quale danno è riconosciuto dalla legge e può essere risarcito?

- DANNO MORALE
- DANNO BIOLOGICO
- DANNO ESISTENZIALE



DANNO NON
PATRIMONIALE

Quali responsabilità prevede la legge civile?

- Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:
 - a. Culpa del bullo minore;
 - b. Culpa in vigilando dei genitori;
 - c. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando della Scuola).

a) Culpa del bullo minore

- Si applica in questo caso l'art. 2046 del C.C. che, in tema di "Imputabilità del fatto dannoso", sancisce che:
- *"Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa"*.

b) Culpa in vigilando/educando dei genitori

responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

- Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale.
- Si applica l'articolo 2048 del Codice Civile, primo comma, che recita:
- *“ Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.”*
- A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono **oggettivamente** responsabili.
- **Onere della prova anche della corretta educazione!**

C 1. Culpa in vigilando della scuola

- **L' ART. 28 della Costituzionale Italiana** recita che
- “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, **degli atti compiuti in violazioni di diritti.**”

In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

Combinato con l'art. 2048 c.c.

- secondo comma, che stabilisce che
- “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la
- loro vigilanza”.

PROVA LIBERATORIA

- **Art. 2048, 3°co.:**
- *“Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di **non avere potuto impedire il fatto.**”*
- *Per caso fortuito o dopo aver dimostrato di vigilare bene*

AUTOLESIONE

- La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale e non extracontrattuale perché con l'accoglimento della domanda di iscrizione, tra la scuola e l'allievo si crea un vincolo negoziale in forza del quale la scuola assume l'obbligazione di vigilare e garantire l'incolumità dello scolaro in ogni forma e sotto ogni aspetto, anche dunque impedendo che egli danneggi se stesso.

Non basta

- Dimostrare di non avere potuto porre in essere un intervento correttivo o repressivo
- Ma **Occorre adottare tutte le misure disciplinari e organizzative volte a evitare situazioni dannose**
- inadeguata sorveglianza e/o di inadeguata percezione di una situazione di possibile rischio da prevenire.

C 2. Culpa in organizzando della scuola

- La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. (palestre, corridoi, cortili)
- Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso.
- L'organizzazione Scuola che non prevenga atti di
- bullismo, attraverso apposite misure, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di **culpa in**
- **Organizzando.**

Cosa si chiede alle scuole, come responsabili delle azioni di prevenzione?

- Che siano, in modo strutturale:
 - centri di ascolto,
 - monitoraggio e intervento, anche collaborando con la polizia postale e le associazioni territoriali.
- Per questa ragione in ogni istituto **viene individuato tra i docenti un referente** per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, occupandosi anche di far sì che siano sviluppati percorsi per l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.

Cass. sentt. n. 6587/1991 e n. 2204/1999.

- Di fronte ad un episodio di **bullismo a scuola**, gli **insegnanti** ed il resto del personale possono e **devono intervenire?**
- Per la Corte di Cassazione, sì. Ne hanno non solo il **diritto ma soprattutto il dovere**, in quanto sono rivestiti da un ruolo speciale.
- Secondo i giudici (ma anche secondo il Codice penale), i **dirigenti** e i direttori di qualsiasi istituzione formativa (come lo è, appunto, la scuola), sono considerati dei **pubblici ufficiali**.

Al D.S.

- è richiesto il coinvolgimento delle famiglie, sia in sede preventiva che di intervento.
- Se viene a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) **deve informare tempestivamente i soggetti** che esercitano la **responsabilità genitoriale** o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Come fare la denuncia per bullismo a scuola?

Il **dirigente scolastico** ha l'obbligo di **denunciare senza ritardo** all'autorità competente ogni episodio di **bullismo a scuola** in forma scritta e diretta contro ignoti, a meno che le responsabilità dei bulli siano fin troppo evidenti.

I fatti verranno esposti in modo chiaro e completo senza valutazioni personali di alcun tipo.

Se l'autore di episodi di **bullismo a scuola** è un ragazzo maggiorenne, la denuncia va presentata alla **Procura della Repubblica** presso il tribunale competente.

Se, invece, il bullo non ha la maggiore età, andrà inoltrata alla Procura della Repubblica per minorenni.

Se non ha ancora compiuto i 14 anni, l'aggressore deve essere, comunque, denunciato anche se, teoricamente, non punibile: sarà il Tribunale dei Minori a valutare la sua posizione.

Tuttavia, la denuncia può essere presentata ad un'**ufficiale di autorità giudiziaria** (Polizia, Carabinieri, Vigili urbani, ecc.).

I DOCENTI

- In qualità di pubblici ufficiali sono tenuti a **denunciare** questi episodi.
- L'obbligo è previsto sia nel caso in cui il ragazzino è vittima sia quando è autore delle vessazioni o delle violenze.
- Se un pubblico ufficiale, infatti, tace o parla in ritardo commette il reato di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale, punito con la multa da 30 a 516 euro.

i collaboratori scolastici

- sono considerati incaricati di un pubblico servizio in quanto, per la loro funzione di vigilanza degli alunni (oltre a quelle di custodia e di pulizia delle strutture) possono dirsi **collaboratori alla funzione pubblica** che spetta alla scuola

AL MIUR

- la predisposizione di linee guida per la prevenzione e il contrasto;
- la formazione del personale scolastico;
- la promozione di un ruolo attivo degli studenti.

L'internet provider

- La Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito:
- **“Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori all'interno di una community presente su un sito internet si configura la responsabilità a livello concorsuale del gestore del sito**
- qualora lo stesso pur essendo a conoscenza del contenuto diffamatorio del messaggio ne continui a consentire la permanenza sul sito senza provvedere all'immediata rimozione”

- Qualora **entro le ventiquattro ore successive** al ricevimento dell'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di dati diffusi in rete, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico
- di cui in oggetto
- **ed entro le quarantotto ore** non via abbia provveduto ovvero nel caso in cui non sia possibile identificare il gestore del sito internet o del social media,
- l'interessato può svolgere, ex articolo 2, comma 2, analoga richiesta, nelle forme del reclamo o segnalazione, al Garante per la protezione dei
- dati personali.

Culpa in vigilando dell'internet provider

- Si esclude, seppur dibattuto il dovere generale di sorveglianza e di controllo del gestore al punto da integrare la responsabilità solidale per tutti i comportamenti tenuti dagli utenti lesivi degli altrui diritti,
- Nonostante gli obblighi previsti a favore degli iscritti

le finalità delle legge sul cyberbullismo

- Sono:
- **un'attività preventiva**, di attenzione, tutela ed educazione nei confronti sia della vittima che del responsabile di illeciti “assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età”.
- Al comma 4 dell' articolo 3, si stabilisce che le iniziative di informazione siano rivolte anche ai cittadini.